

ALLEGATO A

Direzione Commissioni Valutazioni

AL. DEC. n. 66 del 29 SET. 2020 - 3 AGO. 2018

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 32 del 04/07/2018

Oggetto: Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Cà Nova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236.
Progetto di ampliamento della cava denominata “Ca’ Nova Tacconi” in Comune di Bussolengo (VR).
Comune di localizzazione: Bussolengo (VR). Comuni interessati: Sona (VR).
Domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, in applicazione alla D.G.R. n. 568/2018.

1. **PREMESSA AMMINISTRATIVA**

In data 30/12/2016 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Ditta Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Cà Nova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236), domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, in applicazione alla D.G.R. n. 940/2017, acquisita al protocollo regionale 539179.

Contestualmente alla domanda sono stati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 102/2016).

Il proponente ha provveduto a pubblicare in data 30/12/2016, sul quotidiano “Il Gazzettino”, un primo avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona, il Comune di Bussolengo (VR), il Comune di Sona (VR), l’ARPAV – Direzione Generale, il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona. Ha, inoltre, versato il contributo istruttorio nella misura dell’importo minimo di € 5.000,00.

In data 16/01/2017, presso la Sala civica della biblioteca comunale di Bussolengo (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni interessati (come da dichiarazione del Comune di Bussolengo (VR) acquisita in data 23/02/2017 al protocollo regionale 75077).

Con nota protocollo 539392, in data 30/12/2016, gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A. hanno comunicato l’avvio del procedimento.

Con nota in data 27/01/2017 - protocollo 34319 gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito. L’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 74782, acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 28/02/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 43/2018 del 21/02/2018, con la quale ha dichiarato che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha provveduto a impartire alcune prescrizioni.



AL DIRIGENTE N. 66 - 3 AGO. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

Con nota in data 12/01/2017, protocollo 11843, gli Uffici dell'U.O. V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982.

Gli Uffici dell'U.O. V.I.A., al fine di permettere la prosecuzione dell'iter valutativo da parte del gruppo di istruttoria del Comitato Tecnico regionale V.I.A., hanno sollecitato la Direzione Difesa del Suolo (con nota in data 14/02/2018, protocollo 58192) a comunicare la quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Bussolengo (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

L'Unità Organizzativa Geologia, al fine di poter fornire la stima della superficie residua del Comune di Bussolengo (VR), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, ha richiesto alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica (con nota in data 06/03/2018 - protocollo 85323) di eseguire il computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come risultante dalla strumento urbanistico generale approvato del Comune di Bussolengo (VR).

Il Comune di Bussolengo (VR), con nota acquisita al protocollo regionale n. 69213 in data 20/02/2017, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così come richiesto dall'U.O. V.I.A. nella comunicazione di avvio del procedimento (in data 30/12/2016, protocollo 539392).

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 102/2016):

Mittente	Data acquisizione al protocollo regionale	Numero protocollo regionale
Provincia di Verona	19/04/2017	155015
Consorzio di Bonifica Veronese	20/04/2017	156213

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 20/04/2017. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Il Consorzio di Bonifica Veronese con nota acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 20/04/2017 - protocollo 156213, ha trasmesso il proprio parere (favorevole) sul progetto *de equo*.

In relazione al fatto che nella medesima data di presentazione dell'istanza in questione, da parte della società Inerti San Valentino S.r.l. (30/12/2016), sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 127 veniva pubblicata la legge regionale 30/12/2016, n. 30 che, all'art. 95, comma 5, legittima, sulla base di precisi e determinati requisiti, solo ampliamenti di cave esistenti, escludendo l'applicazione di detta disposizione solo per i procedimenti amministrativi già avviati alla data di entrata in vigore della legge, la ditta, per il tramite del proprio legale (con la nota acquisita al protocollo regionale 348243 in data 11/08/2017), ha chiesto la conferma dell'ammissibilità della domanda presentata dalla propria cliente in data 30 dicembre 2016, adducendo che la propria istanza sarebbe stata depositata "(...) *antieriormente alla sottoscrizione in via digitale del relativo Bollettino Regionale (n. 127) da parte del Segretario della Giunta regionale (Avv. Mario Caramel).*"

In vista della complessiva valutazione della domanda avanzata dal proponente, anche sotto il profilo della sua oggettiva valutabilità alla luce della novella legislativa, il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ha ritenuto di chiedere un parere da parte dell'Avvocatura regionale (con nota in data 24/10/2017 - protocollo 441986) in ordine alla condivisibilità della tesi avanzata dal legale della ditta proponente, che riterrebbe l'istanza in questione depositata in vigenza della precedente normativa in

ALLEGATO **A**
AL DECRETO N. **66** DEL **3 AGO. 2018**

Direzione Commissioni Valutazioni

materia di cave, come tale, quindi, non assoggettata alla più stringente disciplina autorizzativa introdotta a far data dal 30 dicembre 2016 dalla L.R. n. 30 in materia di ampliamenti di cava.

L'Avvocatura regionale, con nota in data 22/11/2017 protocollo 488053 (acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 04/12/2017), ha espresso il proprio parere secondo il quale l'istanza della Ditta proponente è stata presentata in vigenza dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016:

"(...) Per quanto qui interessa la L.R. n. 30 del 2016 è entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, giusta quanto disposto dall'art. 113 della stessa.

Soccorrono allora i principi generali della materia che impongono di considerare che quando un atto normativo prevede che esso entri in vigore "il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (nel caso de equo sul B.U.R.), la sua vigenza non può che decorrere dall'inizio di tale giorno, a prescindere dall'ora in cui la Gazzetta Ufficiale viene materialmente stampata e distribuita" (Cassazione civ. sente. N. 21717/2009).

Ovvero, quando è previsto che un atto normativo entri in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione "siffatta vigenza è collegata appunto con il giorno della pubblicazione (e quindi dal primo minuto di detto giorno) a prescindere pertanto dall'ora della pubblicazione..." (Cass. Civ., sez. trib. N. 27710/2013).

Non pare portare peraltro ad una diversa conclusione la circostanza cui si appella il legale della ditta, e cioè che l'apposizione della marcatura sul BUR da parte del Segretario Generale sia stata apposta alle ore 15.52; a prescindere dal fatto che il bollettino è disponibile on line nella versione stampabile sin dalla prima ora del giorno di pubblicazione, si ricava, dal testo dell'Allegato A alla D.G.R. n. 867 del 22.5.2012 contenete il Manuale operativo previsto dall'art. 14 della L.R. n. 29/2001 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica" che tale sottoscrizione ha il solo scopo di garantire l'integrità ed autenticità di ogni numero del BURVET, fermo restando "I testi degli atti pubblicati nel BURVET si presumono conformi all'origine e costituiscono testo legale degli atti medesimi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o della copia conforme all'originale", senza pertanto avere incidenza sull'entrata in vigore deli atti normativi pubblicati (...)"

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 26/10/2017, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Va peraltro ricordato che con nota in data 12/01/2017 - protocollo 11855 è stato richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016. Nella nota veniva anche comunicata la sospensione dei termini del procedimento fin alla data di ricevimenti del parere della C.T.P.A.C..

A seguito del rinnovo del Consiglio provinciale di Verona, la Provincia di Verona - Settore Ambiente, ha informato (con nota acquisita al protocollo regionale 76093 in data 23/02/2017) l'apertura dei termini per la presentazione delle candidature per la designazione dei nuovi componenti esterni in seno alla Commissione Tecnica provinciale; comunicando quindi che, solo a completamento della nomina della nuova Commissione (comprensiva anche dei rappresentanti degli Enti, associazioni ed Organizzazioni interessate, previste dalla L.R. n. 44/1982), l'ufficio provinciale cave avrebbe proceduto ad acquisire i pareri di competenza della C.T.P.A.C.

La Provincia di Verona con propria nota n. 0093598 in data 06/11/2017 (acquisita al protocollo regionale 460658 in data 06/11/2017) ha comunicato la sospensione dell'espressione del parere sulla domanda in esame accogliendo la richiesta della Ditta proponente per approfondire alcune tematiche progettuali (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 102/2016).

Il parere motivato non favorevole espresso dalla C.T.P.A.C di Verona (protocollo provinciale 0025933 in data 02/05/2018) è stato acquisito dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 02/05/2018 al protocollo 159925 (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 102/2016).



Direzione Commissione Valutazioni

NUMERO
66 - 3 AGO. 2018

Con successiva nota in data 14/05/2018, protocollo 176247 è stata comunicato il riavvio dei termini di chiusura della di procedura di V.I.A., autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinicca-nuvv/via, progetto n. 102/2016).


Va peraltro ricordato che nel corso dell'istruttoria, il proponente ha trasmesso a mezzo PEC (in data 14/06/2018) la seguente documentazione aggiuntiva volontaria, acquisita al protocollo regionale 227330 in data 14/06/2018 e pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 102/2016, inerente:

- la valutazione previsionale di impatto acustico;
- la valutazione sulla dispersione delle polveri.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.


2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La cava Cà Nova Tacconi si trova entro i confini comunali di Bussolengo, in Provincia di Verona, nel settore della pianura veronese compreso tra le colline moreniche del Garda e la città di Verona.



In particolare, l'area d'intervento si trova a poche centinaia di metri a Sud dell'Autostrada A22 Brennero - Modena e a Nord dalla Strada Regionale n.11 "Padana Superiore".

La viabilità della zona è ben sviluppata ed è caratterizzata da una rete di arterie regionali, provinciali e comunali che consentono un facile collegamento con i principali centri abitati della zona e l'inserimento



AL. 66 ^A - 3 AGO. 2018


Direzione Commissioni Valutazioni

nella viabilità di grande comunicazione. Il casello autostradale più vicino è quello di Verona Nord sull'Autostrada A22 "Brennero - Modena", posto a circa 6 km dal sito.

Di seguito sono riassunti i dati dimensionali del bacino autorizzato:

Superficie dell'area di cava (scavo e pertinenze)	m ²	292 152
Superficie di scavo	m ²	258.200
Profondità di scavo dal p.c.	m	24,45
Volume complessivo estraibile	m ³	5.093.300

Il piano di coltivazione prevede di svolgere l'attività estrattiva in 5 lotti, con coltivazione e ricomposizione successiva.



Il bacino di scavo di ampliamento sarà caratterizzato da scarpate con angolo di 38°, ripristinate a 25° in fase di ricomposizione ambientale, e da una profondità massima di 22,30 m dal piano di campagna circostante.

Di seguito sono riassunti i dati dimensionali del nuovo intervento e complessivi della cava:



ALLEGATO **A**
AL DECRETTO N. **66** DEL **3 AGO. 2018**

Direzione Commissioni Valutazioni

		Autorizzato	Ampliamento	Totale
Superficie dell'area di cava (scavo e pertinenze)	m ²	292.152	35.256	327.408
Superficie di scavo	m ²	258.200	28.427	286.627
Profondità di scavo dal p.c.	m	24,45	22,30	
Volume utile complessivo estraibile	m ³	5.093.300	438.000	5.531.300

Il cronoprogramma prevede una durata per il completamento dei lavori di coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale) di 15 anni circa, con una produzione media annua stimata di 150.000 m³ anno.

L'intervento di ripristino morfologico e di ricomposizione ambientale autorizzato consta principalmente:

- nel rimodellare le scarpate di cava con angoli di 25° mediante l'utilizzo del materiale di scarto dell'attività estrattiva e altre terre naturali derivanti da scavi;
- nel riempimento parziale dello scavo di cava fino a profondità di circa 4 m dal p.c. per le porzioni Nord e Sud;
- nella stesa dello strato di terreno vegetale accantonato in precedenza, per uno spessore di 50 cm;
- nell'inerbimento delle scarpate e ripristino delle culture agricole sul fondo cava e delle opere di irrigazione;
- nell'impianto di una cortina arborea sui lati Sud e parzialmente nei lati Est e Ovest.

Il fondo cava è utilizzato dal Consorzio di Bonifica come cassa di laminazione per eventi meteorici straordinari che interessano, in particolare, il sottopasso presente lungo la strada provinciale. Il bacino di laminazione del progetto autorizzato è stato successivamente modificato, in modo da renderlo più funzionale, anche in relazione alla tempistica del piano di coltivazione.

Il bacino autorizzato ha superficie di 6.000 m², profondità di -6,5 m rispetto alla profondità massima autorizzata e volume 25.000 m³.

L'estrazione avviene con i normali mezzi utilizzati per lo scavo di tali materiali: pale gommate, escavatori, autocarri/dumper.

Nelle fasi iniziali di creazione del fronte, l'estrazione dei materiali avviene a partire dall'alto verso il basso, provvedendo alla creazione progressiva di gradoni con altezze massime comprese tra 5,0 e 6,0 m e fronti di scavo con pendenze massime pari a 4° rispetto al piano orizzontale.

Una volta impostata la gradonata, la coltivazione procede, quindi, per stati di avanzamento in senso orizzontale.

Il materiale estratto è lavorato direttamente dall'impianto di lavorazione, installato nella cava.

3. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA il Proponente si è attenuto alla consueta articolazione nei tre quadri di riferimento:

1. Quadro di Riferimento Programmatico
2. Quadro di Riferimento Progettuale
3. Quadro di Riferimento Ambientale

3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il SIA ha scrutinato molti atti di programmazione e di pianificazione territoriale, che hanno ricalcato, in massima parte, il quadro già delineato nell'ambito della procedura di VIA relativa al precedente progetto di ampliamento (2012). L'esame istruttorio si è soffermato sugli atti di cui all'elenco che segue:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente;
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato;
- Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) e Piano degli Interventi (P.I.) di Bussolengo;



66 - 3 AGO. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- Modello strutturale degli acquedotti del Veneto (M.O.S.A.V.);
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- P.R.A.C.
- Rapporti in la L.R. n. 44/1982
- Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007-2012.

Il Quadro di Riferimento Programmatico ha sviluppato ulteriori temi: da quello dei beni archeologici, a quello della zonizzazione acustica, alla Rete Natura 2000 e, infine, al complesso quadro normativo e programmatico delle attività estrattive, intensamente innovato negli ultimi mesi.

3.2.1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente

Il P.T.R.C. vigente è stato adottato il 23 dicembre 1986 (D.G.R.V. n. 70904) e, dopo una serie di modifiche ed integrazioni, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991.

L'area in esame ricade in Fascia di ricarica degli acquiferi, Ambiti con buona integrità e Corridoio plurimodale: dall'analisi delle tavole non emergono indicazioni rilevanti; l'area d'intervento non rientra in ambiti naturalistici – ambientali e paesaggistici di livello regionale e ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e aree di massima tutela paesaggistica.

Nel SIA si dichiara che il progetto in esame risulta compatibile con quanto previsto dal P.T.R.C.

3.2.2. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato 2009 e variante 2013

Il sito interessa principalmente ambiti con piani corredati (PAQE), l'area agropolitana, area di primaria tutela del quantitativo degli acquiferi; dall'esame effettuato, si evidenzia la funzione di indirizzo del nuovo P.T.R.C. e l'assenza di precise prescrizioni per l'opera in oggetto e che l'area non rientra in aree soggette a vincoli, tali da impedire le attività di ampliamento.

3.2.3. Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.)

Il P.A.Q.E. è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 69 del 20/10/1999; con D.G.R. n. 828 del 15/03/10 è stata approvata la Variante n. 4 del P.A.Q.E.

L'area di progetto è classificata dagli elaborati del P.A.Q.E. come:

- "cave attive";
- "corridoio di difesa dall'inquinamento acustico" (la parte più orientale dell'area di ampliamento in superficie);
- "Fascia di ricarica degli acquiferi" (articolo 52 delle N.d.A.).

Il SIA evidenzia che l'area in cui si localizza l'ampliamento in esame non risulta inserita all'interno di Aree Naturali Protette o di zone a particolare valenza naturalistica, né in alcun particolare contesto o ambito individuato dallo strumento di piano analizzato che ne possa precluderne la realizzazione. Al contrario la medesima risulta inserita all'interno di un'area inquadrata dal P.A.Q.E., in sintonia con il P.T.R.C., come fascia di ricarica degli acquiferi; ciò assoggetta il progetto alle prescrizioni ed ai vincoli dell'art. 52, i quali si possono ritenere soddisfatti vista la tipologia di intervento.

Il progetto non comporta alcuno sversamento di reflui o altre sostanze per le quali non sia stato previsto uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area in esame.

Il proponente dichiara che l'intervento in progetto risulta compatibile con le previsioni di piano.

NOTA ISTRUTTORIA

Vengono assunte idonee prescrizioni e divieti a tutela dell'acquifero:

"per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici".

3.2.4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

L'area rientra nella fascia di ricarica degli acquiferi e in area a periodico ristagno idrico; non vi sono vincoli o prescrizioni che possono precludere la realizzazione del progetto.



ALLEGATO **A**
AL DECRETO n. **66** del **3 AGO 2018**

Direzione Commissioni Valutazioni

3.2.5. Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e Piano degli Interventi (P.I.) di Bussolengo

PAT - Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Bussolengo è stato approvato dalla Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 97 del 01/02/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 16 del 22/02/2011.

Il sito interessa la fascia di rispetto del Progno Casotton, deviato - da parte del Consorzio di Bonifica Veronese - all'interno dell'area di cava esistente, parte della quale, come stabilito dall'autorizzazione regionale, funge da bacino di laminazione e infiltrazione delle acque piovane a beneficio del sottopasso della S.S. 11 di località Crocioni. Dal punto di vista della compatibilità geologica ricade in aria idonea e in un ambito agricolo di pianura.

P1 - L'ampliamento ricade in zona agricola E2 e interessa una fascia di rispetto stradale, dove non sono consentite nuove costruzioni.

3.2.6. Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)

Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

L'area in cui è localizzato il progetto in esame:

- ricade nel sottobacino IO26/03 Fissero Tartaro Tione;
- non ricade in aree sensibili;
- ricade in "Zona della ricarica" degli acquiferi;
- non è classificata come zona vulnerabile da nitrati di origine agricola;
- non risulta interessata dalla presenza di acquiferi confinati pregiati.

Il fiume più vicino, inserito fra i corsi d'acqua significativi (D.Lgs. n. 152/2006), è il fiume Adige, situato a 2,95 km a nord; il fiume più prossimo, inserito fra i corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi (D.Lgs. n. 152/2006) è il Tione dei Monti, situato a 4,3 km a ovest; il Comune di Bussolengo non rientra nelle zone di protezione delle aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura, dove è vietata l'apertura di nuove case in contatto diretto con la falda.

3.2.7. Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Nel S.I.A. è stato analizzato il Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, stilato dall'Autorità di Bacino nazionale del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco.

Il P.A.I. indica una segnalazione di Pericolosità da parte del Consorzio Adige Garda in riferimento agli allagamenti nel sottopasso della S.S. 11 in località Crocioni; le Norme di Attuazione indicano una fascia di rispetto dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune di 10 m o 15 m (se arginati) ai fini di salvaguardia ambientale e per consentire l'esecuzione delle opere di manutenzione. Il sito non ricade entro la fascia di rispetto citata, in conseguenza della deviazione del corso del Progno Casotton all'interno della cava.

NOTA ISTRUTTORIA

Nella cartografia del PGRA l'area non ricade fra le zone con criticità idraulica.

3.2.8. Modello strutturale degli acquedotti del Veneto (M.O.S.A.V.)

Il Piano individua in prossimità del sito, ad una distanza superiore a 660 m, 3 punti di produzione idrica (pozzi, sorgenti, opere di presa, impianti di potabilizzazione, senza evidenziare elementi che possano pregiudicare la fattibilità del progetto.

3.2.9. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stato adottato con deliberazione del 15/02/2000 e approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell'11/11/2004. Il Piano ha come obiettivo il risanamento e la tutela della qualità dell'aria mediante azioni di prevenzione e interventi specifici che consentono una progressiva diminuzione delle emissioni in atmosfera di tutti gli inquinanti.

In sintesi nel SIA si evidenzia che il Comune di Bussolengo:

- non risulta rientrare tra le "aree specifiche di intervento del Piano", ma rientra fra i Comuni di cintura urbana individuati dal Piano;
- ricade in Zona C per tutti gli inquinanti considerati: PM10, Idrocarburi Policiclici Aromatici, Biossido di Azoto e Benzene (Zona C: aree considerate a basso rischio di superamento dei valori limite (assenza di superamenti o superamenti relativi a uno o due anni non recenti) - zone nelle quali applicare i Piani di mantenimento);



Direzione Commissioni Valutazioni

66 - 3 AGO, 2018

- è stato classificato come A1 Agglomerato, dunque con densità emissiva superiore a 20 t/anno kmq.

Il P.R.T.R.A. non fa alcun riferimento all'attività estrattiva nello specifico. Prevede, comunque, misure per ridurre le emissioni dei mezzi veicolari (riduzione dei fattori di emissione per km percorso mediante interventi tecnologici; interventi di miglioramento della rete stradale; realizzazione di barriere sempreverdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di traffico; esecuzione delle operazioni di lavaggio frequenti delle strade).

Il proponente conclude che l'attività estrattiva in esame risulta compatibile con le indicazioni riportate nel piano P.R.T.R.A.

NOTA ISTRUTTORIA

Al riguardo sono state stabilite apposite prescrizioni (bagnatura, contenimento polveri, manutenzione mezzi, contenimento rumori...).

3.2.10. Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.C.)

Il SIA ha trattato l'argomento, per quanto delineato al momento della presentazione dell'istanza, riferendo che, con D.G.R. n. 3121 del 23/10/2003, la Giunta Regionale aveva adottato il Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.), ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 07/09/1982, n. 44.

Successivamente, la Giunta Regionale con D.G.R. n. 135/CR del 21.10.2008 aveva preso atto del P.R.A.C., così come modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e ai quesiti pervenuti. L'area di studio ricade nell'Insieme Estrattivo n. 8 e nel dettaglio la cava in essere è denominata cava singola CS VR 1.

Come evidenziato nella relativa scheda, la previsione di Piano prevedeva la possibilità di ampliamento ed approfondimento.

Con deliberazione n. 2015 in data 04/11/2013 la Giunta Regionale ha poi adottato il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), per regolamentare le attività estrattive per i materiali sabbia e ghiaia, detrito e calcari per costruzioni, e avviato la fase di pubblicazione e di raccolta delle osservazioni.

Al momento della presentazione del progetto e del SIA, pertanto, il nuovo PRAC era stato solo adottato e le relative norme non dispiegavano effetto di salvaguardia, trovando applicazione quanto stabilito dalla L.R. 44/82 ed in particolare dall'art. 44 della medesima, che costituisce prima pianificazione.

L'intervento, così come richiesto, risultava ammissibile ai sensi della L.R. n. 44/82.

NOTA ISTRUTTORIA

Il quadro normativo è mutato con l'entrata in vigore della L.R. n. 13 del 16/03/2018 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e del Piano Regionale delle Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20/03/2018.

I rapporti di coerenza con il quadro così tracciato saranno esaminati nel successivo par. 7.

3.2.11. Rapporti con i limiti di legge sulla percentuale massima di escavazione (L.R. 44/82)

L'ampliamento di 28.430 m², in termini di superficie, determina l'esigenza di riverificare il rispetto del limite della superficie massima escavabile all'interno del territorio comunale, pari al 3% della zona agricola E, calcolato in base ai dati del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.

Pur non essendo ancora disponibile l'esito della verifica formale da parte della Direzione Difesa del Suolo - U. O. Geologia, si ritiene di poter desumere il rispetto del suddetto parametro dei contenuti del Parere della Commissione regionale VIA n. 454 del 12/03/2014, di cui si riporta l'estratto che qui rileva:

(...) Il progetto rispetta quanto stabilito dalla L.R. n. 44/1982 e dall'art. 44 lett. b) della medesima. Ai fini del calcolo della percentuale di zona agricola disponibile per le attività di cava si computano a partire dall'entrata in vigore della L.R. 17/04/1975 n. 36, le aree di cava autorizzate nel rispetto della L.R. n. 44/1982 e dell'art. 34 della L.R. 28/01/2000, n. 5 così come modificato dall'art. 6 della L.R. 13/09/2001, n. 27. Le aree da computarsi sono le "aree di effettivo scavo" definite dalle vigenti direttive "aree di cava". Non si computano le aree interessate da cave anteriormente alla entrata in vigore della L.R. n. 36/1975. Il Comune di Bussolengo ha inviato con Delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 20/02/2013 il proprio parere con allegate le relazioni istruttorie n. 3447 del 22/1/2013 e n. 7613 del 19/2/2013 espresse dagli uffici comunali competenti. Dalla relazione istruttoria n. 3447/2013 emergono i conteggi relativi alla superficie di territorio agricolo comunale e della superficie disponibile per le attività estrattive ai sensi delle norme regionali precedentemente citate, che di seguito si riportano:



AL DECRETO n. **66** del **3 AGO. 2018**

Direzione Commissioni Valutazioni

ZONA E - CALCOLO AVEPA	18.407.999,00
3%	552.210
superficie già autorizzata (cava Girelli)	47.850
superficie già autorizzata ampliamento del 2007 comprensivo delle fasce di rispetto	205.060
Disponibilità*	299.310
superficie richiesta come autorizzazione	53.150

ZONA E - CALCOLO URBAGIOM ANNO 2007	19.963.210,00
3%	598.898
superficie già autorizzata (cava Girelli)	47.850
superficie già autorizzata ampliamento del 2007 comprensivo delle fasce di rispetto	205.060
Disponibilità*	262.998
superficie richiesta come autorizzazione	53.150

Tale calcolo pur non risultando condivisibile e coerente con quanto previsto dalla D.G.R. n. 968/2010 che assegna tra l'altro tale incombenze alla Sezione Urbanistica Regionale, evidenzia l'ampia disponibilità di superfici per lo svolgimento di attività estrattiva nel Comune di Bussolengo. Le verifiche istruttorie effettuate evidenziano che l'intervento risulta ammissibile anche per tale aspetto. (...)

Nel caso in esame, l'incremento di 28.430 m² non comporta il superamento della superficie disponibile, così come determinata in occasione della precedente autorizzazione (2014).

3.2.12. Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007-2012

Il proponente ha evidenziato che, dalla valutazione della cartografia inerente il Piano Faunistico - Venatorio regionale per la Provincia di Verona (Tavola aggiornata ad agosto 2009), in Comune di Bussolengo non vi sono Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di protezione o centri di riproduzione della fauna.

3.2.13. Quadro Programmatico: Note istruttorie conclusive

L'esame dettagliato dei piani territoriali non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la realizzazione dell'ampliamento di cava.

Il progetto si attiene alle prescrizioni della pianificazione e della normativa di settore ed in particolare alle indicazioni specifiche della L.R. 07/09/1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", tuttora vigente. Si rimanda al par. 7 l'esame della coerenza dell'intervento.

3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.3.1 Descrizione del progetto

La cava Cà Nova Tacconi si trova entro i confini comunali di Bussolengo a poche centinaia di metri a Sud dell'Autostrada A22 Brennero - Modena e a Nord dalla Strada Regionale n.11 "Padana Superiore". La viabilità della zona è ben sviluppata ed è caratterizzata da una rete di arterie regionali, provinciali e comunali che consentono un facile collegamento con i principali centri abitati della zona e l'inserimento nella viabilità di grande comunicazione. Il casello autostradale più vicino è quello di Verona Nord sull'Autostrada A22 "Brennero - Modena" posto a circa 6 km dal sito.

I dati dimensionali già autorizzati sono:

Superficie dell'area di cava (scavo e pertinenze)	m2	292.152
Superficie di scavo	m2	258.200
Profondità di scavo dal p.c.	m	24,45
Volume complessivo estraibile	m3	5.093.300



ALLEGATO A
66 - 3 A60. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

Il piano di coltivazione prevede di svolgere l'attività estrattiva in 5 lotti, con coltivazione e ricomposizione successiva.

Seguendo le impostazioni del progetto già autorizzato, sarà creato un bacino di scavo in ampliamento entro le fasce di rispetto citate in precedenza:

- lato Nord: 5 m dal confine e 10 m dalla strada di accesso alla Corte Casottone;
- lato Est: 20 m dalla S.P. n. 26;
- lato Sud: 5 m dal confine;
- lato Ovest: prosecuzione del bacino di scavo autorizzato.

Saranno realizzate delle scarpate uniformi con angolo di 38°, ripristinate a 25° in fase di ricomposizione ambientale, e sarà raggiunta la profondità massima di 22,30 m dal piano di campagna circostante.

		Autorizzato	Ampliamento	Totale
Superficie dell'area di cava (scavo e pertinenze)	m2	292152	35256	327408
Superficie di scavo	m2	258200	28427	286627
Profondità di scavo dal p.c.	m	24,45	22,3	-
Volume utile complessivo estraibile	m3	5093300	438000	5531300

Il cronoprogramma prevede il completamento dei lavori di coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale) al 31/12/2029 (15 anni circa) con una produzione media annua stimata di 150.000 m³ anno. Durante il periodo di coltivazione della cava, le acque meteoriche sono smaltite naturalmente per infiltrazione nel terreno.

A intervento di ricomposizione concluso, si provvederà alla realizzazione di "sistemi di infiltrazione facilitati", lungo il ciglio inferiore, finalizzati all'invaso delle acque meteoriche superficiali.

A difesa dell'erosione delle scarpate è prevista, inoltre, una canaletta realizzata lungo il ciglio superiore. Il fondo cava è utilizzato dal Consorzio di Bonifica come cassa di laminazione per eventi meteorici straordinari.

L'area oggetto di ampliamento ha un uso agricolo a seminativo e vigneto. I manufatti rilevabili in sito sono una linea elettrica aerea a bassa tensione ed una condotta interrata di drenaggio collegata al Prognò Casottone.

La nuova ripartizione comporta l'avanzamento dell'attività di cava da Nord a Sud e la sua conclusione con l'interessamento dell'area impianti.

3.3.2 Stralci di intervento

Il piano di coltivazione riguardante l'intera cava, a seguito dell'ampliamento oggetto della presente valutazione, comporta le seguenti superfici ed i conseguenti volumi:

Lotti	Superficie	Volume scotico terreno vegetale	Volume tout venant
	(m ²)	(m ³)	(m ³)
Lotto 1	102.900		182.153
Lotto 2	37.500		85.130
Lotto 3	53.150	123.963	976.037
Lotto 4	28.430	14.215	438.000
Lotto 5	64.650		553.500
Totale	286.630	138.178	2.234.820



ALLEGATO A
AL DECRETO N. **66** DEL **3 AGO. 2018**

Direzione Commissioni Valutazioni

3.3.3 Ricomposizione ambientale e paesaggistica

L'intervento di ricomposizione ambientale complessivo della cava conterà principalmente:

- nell'inerbimento delle scarpate perimetrali;
- nel ripristino delle colture agricole sulle aree pianeggianti: sul fondo cava e delle aree ripristinate al piano di campagna;
- nell'impianto di una cortina arborea sui lati Sud;
- nella realizzazione di un bosco rado nella nuova depressione.

Lo scavo di ampliamento sarà oggetto di un significativo intervento di ripristino morfologico che determinerà:

- il ripristino al piano di campagna della porzione posta a Est della Corte Casottone;
- il ripristino a -4 dal piano di campagna della porzione posta a Sud della Corte Casottone;
- il ripristino al piano di campagna della strada rurale che attualmente dalla Corte Casottone si dirige verso Sud.

La morfologia finale dell'area, ultimato il ripristino sarà rappresentata sostanzialmente da un'area ribassata a -4 m, che interesserà circa 11.900 m², ossia circa il 42% della superficie dell'ampliamento. Con l'intervento di ripristino morfologico saranno realizzate le rampe per garantire l'accesso alle aree depresse e, in particolare, per consentire la manutenzione ed il controllo, da parte dei tecnici del Consorzio, del bacino di laminazione realizzato nella porzione di cava già autorizzata. I terreni da acquisire rispetteranno, come per il progetto autorizzato, i valori limite dell'Allegato 5 alla parte IV, tabella I colonna A, ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava, nonché i requisiti geotecnici minimali dei limi di lavorazione degli inerti di cava.

I volumi riportati potranno essere integrati successivamente al fine di garantire i piani topografici stabiliti anche nei periodi successivi, terminati i principali processi di costipamento.

NOTA ISTRUTTORIA

Sono state assunte idonee prescrizioni in merito alla realizzazione della ricomposizione ambientale, ai materiali utilizzabili per la medesima, le piantumazioni e alle modalità di coltivazioni agronomiche (BAT).

3.3.4 Acque meteoriche

Il proponente, ad intervento di ricomposizione concluso, come indicato nella D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/09 prevede la realizzazione di "sistemi di infiltrazione facilitata", mediante la creazione di canalette perimetrali finalizzate all'invaso delle acque meteoriche superficiali e ad assicurare nel contempo la stabilità dei fronti ovvero impedirne l'erosione.

Data la -locale situazione litologica e morfologica, sono da ritenersi sufficienti le normali opere di scolo previste nella corretta coltivazione di cava costituite da cuvette perimetrali da realizzarsi a ridosso dei fronti, per la raccolta delle acque di scorrimento superficiale.

3.3.5 Traffico e viabilità

Nel Quadro di Riferimento Progettuale (pagina 9) si stima che il traffico giornaliero correlato all'attività estrattiva si attesterà sui valori già esposti nell'ambito del progetto di ampliamento 2012: circa 20/30 mezzi pesanti, che entreranno vuoti per uscire carichi di ghiaia, a cui si devono sommare i veicoli degli operatori che raggiungono in auto la cava e che verosimilmente non saranno più di 4 al giorno.

Il flusso di automezzi che raggiungerà giornalmente la cava arriverà dalla S.P. n. 26 "Morenica". L'accesso più vicino autostradale è quello di Verona Nord sull'A22.

Durante il periodo di coltivazione della cava, si manterrà l'attuale accesso della cava.

Per quanto riguarda la viabilità all'interno della proprietà, esiste già un percorso che indirizza i veicoli verso il punto di controllo e pesatura.

3.3.6 Alternative progettuali

Il tema delle soluzioni alternative è stato affrontato nel Quadro di Riferimento Progettuale, a partire da pagina 12, in cui risultano valutate una alternativa tecnologica, che applica le migliori tecniche disponibili, e l'opzione "0" di non esecuzione del progetto. Per quanto riguarda il primo aspetto, non rientrando l'attività di cava nell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. N. 152/2006, e, conseguentemente, non essendo prevista dell'elaborazione di Linee Guida per questa tipologia di attività, il proponente ha verificato se i criteri progettuali adottati rientrano nei principi generali utilizzati di



ALLEGATO **A**
AL DECRETO n. **66** del **3 AGO, 2018**

Direzione Commissioni Valutazioni

norma per l'elaborazione delle Linee Guida elencati nell'allegato XI. La conclusione di tale verifica è che «in base all'attuale livello di conoscenza raggiunto, non vi sono alternative alla tecnologia adottata per produrre un rendimento ed un impatto ambientale migliore di quelli previsti dal progetto».

Quanto all'ipotesi di mantenere la situazione attuale, quindi senza realizzare l'ampliamento richiesto, l'analisi effettuata segnala che il principale impatto negativo è prodotto dalla modifica irreversibile della morfologia del terreno. Tuttavia, il Proponente ritiene che tale effetto negativo sia neutralizzato dalla considerazione che è preferibile l'ampliamento di un sito estrattivo esistente, piuttosto che aprire un nuovo sito.

È stata anche sviluppato, seppur succintamente il tema dell'individuazione di un sito alternativo, sulla base delle carte tematiche allegate al SIA, segnatamente la *carta dell'uso del suolo* e la *carta dei vincoli territoriali*. Considerando gli elementi caratterizzanti il territorio nel raggio di 1 km, il Proponente espone che il sito soddisfa i seguenti requisiti:

- distanza dei centri abitati e delle abitazioni, posti ad oltre 800 m;
- collegamento alla viabilità pubblica, con possibilità di rapido inserimento nella viabilità autostradale;
- assenza di vincoli territoriali che possano precludere la realizzazione del progetto.

La conclusione del Proponente è che il sito risulta idoneo per accogliere il presente progetto di ampliamento.

3.3.7 Sintesi dei dati principali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	DATI METRICI
Superficie di scavo complessiva (autorizzata + ampliamento)	[mq]	286.627
Perimetro superficie effettiva di scavo	[m]	3.208
Profondità massima di scavo autorizzabile	[m]	22,33
Profondità massima di scavo in richiesta (ampliamento)	[m]	22,30
Volume materiale estraibile (ampliamento)	[mc]	438.000
Volume di materiale necessario per la ricomposizione ambientale (ampliamento)	[mc]	371.000
Volume terreno per il riempimento (esterno)	[mc]	356.785
Volume terreno vegetale da recupero (interno)	[mc]	14.215
Durata della coltivazione (variabile in funzione del mercato)	[anni]	15
Produzione media annua	[mc]	150.000
Lotti di coltivazione	[m]	5
Spese per la ricomposizione ambientale	[€]	1.575.825,00
Costo ricomposizione per mq.	[€/mq]	non indicato

3.3.8 Quadro Progettuale: note istruttorie conclusive

Si rileva, infine, che il costo dell'intervento è stato esposto, alle pagine 30 e 31 della Relazione tecnica del progetto, pari a € 1.575.825,00, espressamente computato in relazione alle attività accessorie a quelle di coltivazione della cava, di forme mente a quanto previsto dalla DGRV n. 1021/2016, già vigente al

STATO A
66 - 3 AGO. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

momento della presentazione dell'istanza, che impone di includere le spese necessarie per la coltivazione del giacimento.

Tuttavia, considerato il volume interessato e che al valore complessivo delle opere si applica la percentuale dello $0,5 \times 1000$, l'importo versato di € 5.000,00, pari al minimo prescritto, copre la somma dovuta.

3.4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il S.I.A. analizza le principali componenti ambientali e riporta le valutazioni dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento potrebbe esprimere sulle medesime componenti e le misure di mitigazione e minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti. Si riporta di seguito la sintesi del Quadro Ambientale redatta dal proponente, con alcune note istruttorie.

3.4.1 Atmosfera

Qualità dell'aria

Dal punto di vista climatologico e meteorologico, l'area si caratterizza per l'influenza della Pianura Padana. La zona è quindi soggetta a ristagno degli strati bassi dell'atmosfera ed a clima del tipo subtropicale umido. Si notano velocità del vento molto basse, temperature caratterizzate da forte escursione termica stagionale e piogge concentrate maggiormente in alcuni mesi dell'anno. Sono state valutate 3 stazioni ARPAV situate nell'intorno del comparto (Chievo, Villafranca e Castelnuovo del Garda) ed interconnesse con uno specifico modello matematico di tipo meteorologico diagnostico.

È confermata la forte stabilità dell'atmosfera caratterizzata da gradiente termico maggiore di quello adiabatico secco: dal punto di vista della dispersione in atmosfera degli inquinanti è la situazione peggiore, perché non vi sono correnti d'aria verso l'alto che favoriscono la diluizione delle concentrazioni.

Per la valutazione della qualità attuale dell'aria è stata analizzata la centralina ARPAV di Verona Cason (stazione di riferimento per la Provincia di Verona, perché di background rurale) cui si evidenzia il superamento del limite di legge per le polveri sottili, media giornaliera per 87 giorni nel 2008 e per 90 giorni nel 2009. Gli inquinanti gassosi (NO_2 , SO_2 e CO) non presentano problemi di sfioramento dei limiti di legge.

L'andamento stagionale è simile per tutti gli inquinanti: in generale valori più elevati in inverno e più bassi nei mesi più caldi.

Impatti sull'atmosfera

Nello studio si valuta che: *"Il movimento terra e le operazioni di sbancamento nella zona di escavazione del settore sud-est della cava determinano la formazione di emissioni polverose difficilmente controllabili, ma avvertibili solo nel breve intorno della cava. L'escavazione inizialmente avverrà alle quote del piano campagna, poi in zona ribassata rispetto al piano campagna circostante, fino alla profondità di 22,30 m, determinando un'attenuazione dell'impatto. Anche il movimento terra per la ricomposizione del piano di campagna può comportare la diffusione di polveri. L'operatività dei mezzi e delle macchine interne all'area della cava comporta emissioni di gas di scarico in atmosfera e polveri. Il transito dei mezzi di trasporto provoca emissioni di gas di scarico in atmosfera e polveri, se il transito avviene sullo sterrato. L'attività di trasporto manterrà il flusso mezzi attuale. I nuovi impianti arborei contribuiscono positivamente, seppur in modo non rilevante, sullo stato della qualità dell'aria. Il nuovo argine perimetrale contribuisce al contenimento delle diffusioni polverose. La manutenzione ordinaria della cava ricomposta non determina impatti significativi sulla componente considerata"*.

Per la componente atmosfera non si valutano incrementi significativi degli impatti. Si attribuisce un impatto trascurabile richiamando la stima degli impatti, sulla componente atmosfera, effettuata per il progetto di ampliamento verso sud del dicembre 2012, il quale così concludeva:

"Per nessuno degli elementi simulati (macro inquinanti e polveri) è emerso un contributo (in termini di concentrazione al suolo) significativo;

gli elementi che portano un maggior contributo al suolo sono quelli derivanti dalle lavorazioni dei materiali incoerenti (polveri sottili e fini);

nonostante ci siano ricettori civili prossimi all'area di ampliamento, essi non sono investiti da incrementi di impatto significativi;



ALLEGATO **A**
AL DECRETO N. **66** DEL **3 AGO. 2018**

Direzione Commissioni Valutazioni

gli impatti di cui sopra sono relativi alla fase di coltivazione dell'ampliamento; in fase di ricomposizione (e ovviamente successivamente) rimarranno solamente quelli relativi all'impianto di trattamento rifiuti: in via cautelativa si ritiene siano non superiori a quelli attuali."

Mitigazioni:

Al fine di contenere gli impatti descritti, si propongono le seguenti mitigazione:

- organizzare l'attività, in tutte le sue fasi, in modo da evitare la sovrapposizione delle sorgenti polverose e la conseguente amplificazione degli effetti;
- organizzare la logistica dei trasporti sulla viabilità pubblica in modo da diluire i passaggi, sempre nell'ambito dell'orario lavorativo, e limitare i viaggi di mezzi vuoti o caricati parzialmente;
- controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste dalla normativa del parco macchine operatrici;
- limitare o astenersi dall'esecuzione dei movimenti di terra in condizioni climatiche particolari che possono causare la diffusione delle polveri nelle aree esterne;
- controllare lo stato delle superfici oggetto di transito dei mezzi ed eseguire le operazioni di manutenzione;
- garantire la corretta e rapida esecuzione delle piantumazioni in modo da assicurare uno sviluppo adeguato delle stesse;
- controllare la corretta manutenzione delle cortine abbionate.

3.4.2 Suolo e sottosuolo

Stato del suolo e sottosuolo

I terreni oggetto di escavazione sono ascrivibili all'unità delle alluvioni fluvio-glaciali e fluviali del Riss (fgR2). Tale unità è costituita prevalentemente da alluvioni da molto grossolane a ghiaiose, immerse in una matrice sabbiosa con intercalati sottili livelli a granulometria più fine.

I ciottoli presentano dimensioni da centimetriche a pluricentriche, con clasti da spigolosi a poco arrotondati. Tale unità costituisce l'antica conoide rissiana del fiume Adige.

La composizione del sottosuolo è stata studiata attraverso sopralluoghi in situ, con dati reperiti in letteratura, ed attraverso la consultazione di numerose stratigrafie ricavate da precedenti studi o da pozzi per acqua dai quali risulta che nell'area indagata sono presenti in genere materiali a granulometria grossolana (ghiaia, sabbia e, a volte, ciottoli) intercalati con livelli argillosi di potenza metrica e, talora, con banchi conglomeratici.

Morfologicamente, l'area di progetto, inserita in un contesto complessivamente pianeggiante, è in parte già interessata da una depressione di cava, posta a quote inferiori di circa 25 m rispetto al piano campagna originale.

Dall'analisi del quadro ambientale, relativo a questa matrice ambientale, emergono i seguenti aspetti:

- la zona ricade nell'area dell'Alta Pianura Veronese, sulla conoide fluvio-glaciale rissiana, a quota variabile da 85 a 112 m s.l.m.;
- nei pressi dell'area non sono presenti discontinuità tettoniche persistenti e/o attive;
- l'area è piuttosto stabile dal punto di vista geomorfologico e non interferisce con alcuna struttura morfologica sensibile;
- i terreni su cui insisteranno le opere in progetto sono costituiti da ghiaie con ciottoli immersi in una matrice sabbiosa.
- secondo la vigente normativa sismica, il Comune di Bussolengo fa parte della zona 3, alla quale è associata un'accelerazione sismica pari a 0,15 g. Secondo la successione stratigrafica che caratterizza il primo sottosuolo, l'area di progetto rientra nella Categoria B, che considera formazioni granulari con Vs,30 compresi tra 360 e 800 m/s;
- la falda sotterranea è posta a circa 30 m dal fondo cava.

Impatti su Suolo e sottosuolo

L'impatto generato dal progetto sulla matrice è stimato come trascurabile in base alle seguenti considerazioni: "L'attuazione del progetto comporta la sottrazione di suolo all'agricoltura in quanto verrà attuato su terreni coltivati a frutteto, vigneto e seminativo, e la modifica irreversibile della morfologia e la perdita definitiva dello strato geologico presente in sito.

Il progetto prevede:



ALLEGATO **A**
66 del **3 AGO. 2018**

Direzione Commissioni Valutazioni

- l'asporto del terreno vegetale e suo accantonamento in cantiere per il successivo riutilizzo in fase di ricomposizione finale;
- l'estrazione della ghiaia;
- la ricomposizione ambientale con ripristino delle scarpate con angoli a 25° e del fondo cava fino al piano di campagna o quote prossime ad esso;
- l'inerbimento delle pareti e utilizzo del fondo scopo agricolo.

La circolazione delle macchine operatrici all'interno dell'area della cava può comportare fonte di inquinamento solo in caso di perdita accidentale di oli e carburanti.

La ricomposizione delle scarpate della cava con terreno vegetale e piantumazioni garantisce la protezione dei terreni sottostanti. Non si riconosce alcun impatto prodotto dall'attività estrattiva verso i terreni agricoli circostanti la cava. Il riporto di terreno vegetale, previsto dalla ricomposizione ambientale, è da ritenersi sicuramente un beneficio dal punto di vista pedologico".

Mitigazioni proposte:

- verificare le caratteristiche agronomiche dei terreni riportati e, in particolare, che abbiano una tessitura equilibrata idonea alle nuove piantumazioni.
- Controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste dalla normativa del parco macchine operatrici.
- Controllare lo stato delle superfici oggetto di transito dei mezzi ed eseguire le operazioni di manutenzione.

3.4.3 Ambiente idrico

Idrologia superficiale

L'elemento caratterizzante l'idrografia di superficie della pianura veronese è il fiume Adige, che scorre a circa 2600 m a Nord dell'area di studio. L'area in oggetto, essendo ubicata in un differente bacino idrografico ed essendo posta a quote superiori di circa 35 m rispetto alle aree esondative del fiume Adige, non risulta presentare alcun rischio idraulico.

In destra idrografica del fiume Adige, a causa dell'elevata permeabilità del materasso ghiaioso che costituisce il sottosuolo dell'alta pianura, l'idrografia naturale presenta scarse manifestazioni. Inoltre l'attività antropica ha fortemente modificato l'assetto naturale di tali corsi d'acqua attraverso opere di rettificazione e arginamento. Si segnalano comunque alcuni corsi d'acqua riconducibili sia a lineamenti idrografici naturali, ma il cui andamento è decisamente antropizzato:

- Il Progno del Casotone che lambiva la cava a Sud e si esauriva, drenato dal sottosuolo, nella zona dei Crocioni. Il suo deflusso, alimentato dalle acque piovane del bacino proteso ad Ovest, è stato recentemente deviato da parte del consorzio di bonifica, all'interno della cava, parte della quale, come stabilito dall'autorizzazione regionale, funge da bacino di laminazione e infiltrazione delle acque piovane, che altrimenti determinavano allagamenti nel sottopasso in località Crocioni.
- Il Progno dei Gentili e il Progno Mancalacqua, che hanno origine dal rilievo morenico di Palazzolo di Sona e, con corso circa Est - Ovest, sempre per intervento del consorzio di bonifica, defluiscono sino alla cava.
- Il Progno di Santa Giustina, circa 300 metri a Nord della cava, anch'esso costituito da un fosso con fondo e sponde in terra, con direzione di scorrimento Ovest - Est; tale corso d'acqua si esaurisce, drenato dal sottosuolo, nei pressi di contrada Cioi.

L'unico corso d'acqua con cui il progetto potrebbe interferire è il Progno del Casotone, che scava l'area di progetto in direzione est-ovest. Considerato che tale fosso è però già stato deviato forzatamente all'interno del bacino di cava, al margine della quale quindi si interrompe, non si ritiene di dover tener conto di tale interferenza.

Idrogeologia

Nell'area in esame l'idrogeologia si può riassumere dicendo che c'è una falda freatica indifferenziata contenuta all'interno del materasso alluvionale ghiaioso delle conoidi fluvio-glaciali e fluviali rissiane, caratterizzato da permeabilità per porosità primaria con valori variabili tra 1×10^{-4} e 1×10^{-5} m/s.

Nell'intorno dell'area la superficie piezometrica mostra una direzione di flusso da NO verso SE, in linea con la direzione di sviluppo della piana di divagazione del fiume Adige, con un gradiente che si attesta intorno allo 0,1%, valore connesso alla elevata permeabilità dei terreni di cui è costituito il sottosuolo. Le isofreatiche, che in questa zona si attestano sui 53-54 m s.l.m. (circa 31 m di soggiacenza dal fondo



ALLEGATO A
AL PROGETTO 66 - 3 A60. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

cava di progetto) mostrano una flessione significativa connessa alla presenza del fiume Adige, il cui regime influenza parzialmente l'andamento della falda freatica. Ai fini della definizione del massimo livello di falda è stata consultata anche la monografia dal titolo "Il regime delle acque sotterranee nell'alta pianura veronese" (A. Dal Prà et al., 1991), che riporta uno studio effettuato sull'acquifero dell'Alta Pianura sui massimi di falda registrati su una serie di pozzi e piezometri il cui livello di falda è stato rilevato con frequenza e cadenza variabile. Secondo tale testo e dalla cartografie ad esso allegata, il livello di massimo di falda per l'area in oggetto è pari a 58 m s.l.m. circa (sulla base dei massimi di falda assoluti registrati su tutti i pozzi monitorati), ovvero con un valore di soggiacenza pari a 27 m dal fondo cava così come risultante da progetto.

Si ritiene pertanto che l'assetto idrogeologico dell'area consenta all'acquifero una valida protezione da possibili eventi di contaminazione grazie all'elevato spessore dell'insaturo.

NOTA ISTRUTTORIA

Lo spessore del materasso alluvionale insaturo posto tra il fondo cava e la falda freatica superiore a 20 metri, con le prescrizioni stabilite, esclude eventuali rischi di contaminazione della falda stessa.

Pozzi idropotabili

I pozzi utilizzati ad uso idropotabile più prossimi all'area di progetto appartengono alla rete acquedottistica del Comune di Sona e Bussolengo. Si tratta di opere spinte ad una profondità massima di 120 m dal piano campagna, che estraggono acqua con portate variabili tra 9 e 20 l/s. Sono presenti poi nelle aree limitrofe numerosi punti d'acqua, adibiti ad uso agricolo e industriale. L'area di progetto risulta esterna alle fasce di tutela assoluta (200 m) attorno alle opere di presa a scopo idropotabile.

Impatti sull'ambiente idrico

Per quanto riguarda l'ambiente idrico (acque superficiali e sotterranee), dalla valutazione dei possibili impatti indotti dal progetto, non sono emerse situazioni di rilievo o particolare criticità.

Alterazione del regime idraulico delle acque superficiali

Per quanto concerne il rischio di alterazione del regime idraulico delle acque superficiali, è stato considerato innanzitutto l'assenza di lineamenti idrografici all'interno dell'area di progetto. In secondo luogo sono state considerate le opere idrauliche attualmente presenti, ovvero la deviazione di alcuni corsi d'acqua all'interno dell'attuale bacino di cava, che funge quindi da cassa di laminazione. Sono stati inoltre valutati gli effetti delle variazioni morfologiche sulla regimazione delle acque.

E' risultato un impatto trascurabile per tutte le fasi considerate.

La porzione dell'area in oggetto adibita all'oggi ad uso agricolo presenta allo stato attuale un andamento topografico pressoché pianeggiante con una leggera pendenza, pari a circa lo 0,5%, verso Sud.

L'unico elemento idrografico presente nell'area di intervento è costituito da alcuni progni, i quali però si interrompono al margine del fondo in questione e pertanto non costituiscono un circuito collegato al sistema irriguo del Consorzio di Bonifica. Di conseguenza il loro stato non verrà variato in alcun modo dal progetto in esame.

Inoltre, va rammentato che, in ottemperanza al punto 3) della D.G.R.V. n.3752/2007, il fondo cava viene utilizzato dal consorzio di bonifica come cassa di laminazione per eventi meteorici straordinari, per un volume di 5.000 mc, tanto che scelta del consorzio è stata quella di far defluire le acque del Progno dei Casottoni e del Progno dei Gentili all'interno della cava stessa.

Le attività previste nella fase di coltivazione non comportano interazioni significative con altri lineamenti idrografici. Inoltre gli interventi in progetto non prevedono allacciamenti con la rete idraulica locale o la realizzazione di opere idrauliche.

Per quanto concerne il deflusso superficiale, durante le fasi di escavazione non sarà presente una copertura pedologica superficiale; pertanto le acque meteoriche avranno tempi di corrivazione inferiori e tenderanno ad infiltrarsi nel terreno più facilmente. Tale variazione, in ogni caso limitata al singolo lotto, non rappresenta un impatto significativo, non essendovi lineamenti idrografici all'interno del lotto. Nel corso dell'intera fase di coltivazione, pertanto, non si prevedono rilevanti alterazioni del regime idraulico delle acque superficiali.

Nella fase di Ricomposizione Ambientale l'eventuale problematica che potrà sorgere è strettamente legata alla gestione delle acque meteoriche, soprattutto in corrispondenza di eventi piovosi straordinari. Infatti, essendo lo scavo realizzato a fossa, le acque non avranno possibilità di defluire all'esterno del fondo se non infiltrandosi nel terreno.



ANZIOGG **A** 3-NOV. 2018
66 **66**

Direzione Commissioni Valutazioni

Alterazione dei meccanismi di alimentazione dell'acquifero indifferenziato

L'alimentazione dell'acquifero freatico indifferenziato è connessa principalmente ai seguenti fattori:

- infiltrazione diretta delle precipitazioni meteoriche nel terreno: l'alta pianura veronese è costituita prevalentemente da terreni ghiaiosi molto permeabili, coperti da un sottile strato di terreno vegetale;
- infiltrazione di subalveo dei lineamenti idrografici principali;
- afflussi laterali dal substrato roccioso, almeno nei tratti in cui quest'ultimo è costituito da calcari;
- infiltrazione derivante dall'irrigazione.

La ricarica naturale dell'acquifero freatico indifferenziato ha luogo attraverso le risorgive e come ricarica degli acquiferi della media e bassa pianura.

Ciò premesso, ogni alterazione possibile o probabile dell'alimentazione dell'acquifero considerato riguarda la modifica della capacità di infiltrazione del terreno a causa della quale le precipitazioni meteoriche non riescono ad alimentare la falda sottostante.

Il progetto proposto, nella fase di coltivazione, prevede come prima operazione l'asportazione di 1 m di terreno vegetale sull'intero fondo. Pertanto, dalle prime operazioni fino alla fase di ripristino ambientale, i terreni saranno caratterizzati da una maggiore permeabilità, in quanto non sarà presente la copertura vegetale che, per quanto sottile, rappresenta un ostacolo all'infiltrazione di acqua nel suolo. Pertanto la falda in tale fase verrà potenzialmente alimentata in misura maggiore che allo stato attuale.

L'impatto dovuto al presente aspetto ambientale risulta Nullo.

A seguito della ricomposizione ambientale i terreni ghiaiosi che ospitano l'acquifero indifferenziato saranno coperti dal terreno vegetale precedentemente rimosso, a ricostruzione della situazione naturale, fatta eccezione per il settore che sarà dedicato all'impianto di recupero di rifiuti speciali inerti, la cui superficie è però trascurabile rispetto alla totalità dell'area di cava.

Le acque meteoriche si infiltreranno nel terreno con tempi invariati rispetto all'attuale, raggiungendo la falda in minor tempo in quanto le operazioni di scavo andranno a diminuire lo spessore del non saturo.

L'impatto dovuto al presente aspetto ambientale risulta Nullo.

Contaminazione dell'acqua di falda

Dalla vigente pianificazione territoriale emerge che nell'area in oggetto l'acquifero è da considerarsi a vulnerabilità idrogeologica elevata (SINTACS). Tale vulnerabilità è connessa principalmente con le elevate permeabilità che caratterizzano i terreni ghiaiosi costituenti il sottosuolo dell'area in oggetto, e con il fatto che l'acquifero indifferenziato rappresenta la principale fonte di approvvigionamento potabile del territorio provinciale veronese.

Il progetto prevede, all'inizio della fase di coltivazione, l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore medio di circa 1 m, che sarà stoccato temporaneamente sul fondo cava attuale.

E' evidente che la rimozione del terreno vegetale comporta un incremento della vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento. Pur non costituendo un'azione a carattere permanente, l'entità della superficie interessata dalla rimozione del terreno vegetale risulta significativa. Si deve, poi, tenere conto che la maggior parte delle movimentazioni di automezzi necessari alla coltivazione del fondo si concentra in concomitanza di questo stato ambientale.

Si tenga inoltre presente che si manterrà un franco superiore ai 30 m dalla falda freatica, il quale consentirà il mantenimento di una importante protezione dagli inquinanti.

La ricomposizione ambientale prevede la messa in posto di uno strato di circa 1 m di terreno vegetale. Inoltre una porzione del lotto 2 sarà ricomposto con la messa a dimora di terreno fino al raggiungimento di una quota paria a -4 m dal p.c.. Tali coperture avranno funzione, oltre che di rinverdimento della fossa, anche di protezione del suolo e delle acque sotterranee dell'area.

Inoltre, al termine del ripristino il fondo verrà restituito all'uso agricolo originario, pertanto non sussisteranno rischi in termini di probabilità di immissione di inquinanti derivanti dall'uso di mezzi meccanici.

Il carico inquinante indotto sulle acque sotterranee risulta pertanto nullo.

L'impatto relativo alla contaminazione delle acque di falda per la fase di ripristino si considera quindi Nullo.



ALLEGATO **A**
AL DECRETO n. **66** del **3 AGO. 2018**

Direzione Commissioni Valutazioni

Utilizzo della risorsa idrica

Per l'area di ampliamento non è prevista la realizzazione ex novo di alcun impianto che preveda l'utilizzo di acqua. In ogni caso i materiali cavati verranno portati al vaglio presente nell'area autorizzata, il quale utilizza acqua di lavaggio emunta da un pozzo presente all'interno dell'area di cava. Dai dati disponibili risulta che tale pozzo, autorizzato dal Genio Civile di Verona con determina n. 363/2002, estragga acqua per portate di circa 20 l/s per 8 ore al giorno sui 250 giorni lavorativi. Le acque vengono utilizzate per l'impianto di lavaggio dei materiali estratti. Da qui le acque vengono in parte riutilizzate nelle fasi di lavaggio ed in parte disperse nel sottosuolo, come da autorizzazione della Provincia di Verona n. 5248/2011 del 5/12/2011.

Dai dati forniti dalla committenza, risulta che il pozzo è autorizzato per l'emungimento di 21,9 l/s. Pertanto, il prelievo di 20 l/s risulta essere un prelievo in linea con quanto autorizzato.

Si rammenta che l'ampliamento in oggetto non andrà a variare le portate emunte nell'unità di tempo. Si valuta, quindi, l'impatto relativo solo sui 10 anni di durata dell'ampliamento.

L'impatto è stimato come trascurabile. In fase di ripristino non vi sarà variazione nella necessità di acqua rispetto allo stato precedente alla realizzazione della cava, pertanto l'impatto è valutato come nullo.

Nel complesso, l'impatto idrico costituito dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee è stato considerato trascurabile, con le seguenti misure di contenimento:

- controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste dalla normativa del parco macchine operatrici;
- verificare le caratteristiche agronomiche dei terreni riportati e, in particolare, che abbiano una tessitura equilibrata (franco) idonea alle nuove piantumazioni;
- controllare il corretto deposito del terreno vegetale asportato verificando, in particolare, che non sia soggetto a dilavamento, erosione o mescolamento con terreni di altra natura.

3.4.4 Flora, fauna ed ecosistemi

Il proponente, da quanto emerso dalle indagini e dallo studio delle normative vigenti, asserisce che nella porzione del territorio analizzato, specificatamente nell'area oggetto di studio e nei pressi della medesima, non sono presenti endemismi floristici e faunistici particolari, né specie rare o in via d'estinzione.

La vegetazione è costituita essenzialmente da specie coltivate (seminativi, vigneti, pescheti) o comunque antropofile.

Per la fauna valgono le stesse considerazioni esposte per la flora, ricordando che la fauna reperibile è quella comunemente gravitante negli ambienti agrari dell'alta pianura veneta, fortemente condizionata dall'elevato livello di antropizzazione rilevato nell'areale studiato.

La vegetazione interessata dallo sbancamento è ora coltivata a seminativo e frutteto, con il che il relativo trasporto è considerato poco significativo. Lungo il vecchio corso del Progno Casettone è presente qualche senza arbustiva ed arborea. Afferma il Proponente che «Le emissioni prodotte dalle macchine operatrici non potranno influire significativamente sul sistema vegetativo presente oltre la cava, circondata da terreni agricoli con rare e discontinue bordure vegetali. Il progetto di ricomposizione finale della cava prevede nuove piantumazioni lungo i bordi cava che arricchiranno il sistema vegetazionale locale. Le emissioni di polveri può, però, interessare le coltivazioni più prossime per effetto del trasporto del vento. Le attività svolte comportano la formazione di emissioni rumorose che possono disturbare la fauna locale. In ogni caso, trattandosi di attività di cava già in essere, l'ecosistema si è adattato a tale presenza».

Nell'insieme l'impatto è stato considerato trascurabile e con effetti, peraltro, simili a quelli già segnalati in occasione del progetto di ampliamento del 2012 e ritenuti non significativi o, comunque, trascurabili.

Mitigazioni proposte:

- verificare le caratteristiche agronomiche dei terreni riportati e, in particolare, che abbiano una tessitura equilibrata (franco) idonea alle nuove piantumazioni;
- controllare il corretto deposito del terreno vegetale asportato verificando, in particolare, che non sia soggetto a dilavamento, erosione o mescolamento con terreni di altra natura;
- garantire la corretta e rapida esecuzione delle piantumazioni, in modo da assicurare uno sviluppo adeguato;
- organizzare l'attività, in tutte le sue fasi, in modo da evitare la sovrapposizione delle sorgenti rumorose e polverose e la conseguente amplificazione degli effetti;



Direzione Commissioni Valutazioni

AL DECRETO n. **66** - 3 ASO. 2018

- organizzare la logistica dei trasporti sulla viabilità pubblica in modo da diluire i passaggi, sempre nell'ambito dell'orario lavorativo, e limitare i viaggi di mezzi vuoti o carichi parzialmente;
- controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste dalla normativa del parco macchine operatrici;
- garantire la corretta e rapida esecuzione delle piantumazioni in modo da assicurare uno sviluppo adeguato;
- controllare la corretta manutenzione delle cortine arborate.

3.4.5 Paesaggio

Analizzato il territorio a vasta scala, esso presenta una forte connotazione agricola con un'edificazione sparsa costituita soprattutto da edilizia rurale e con concentrazione, nell'area adiacente, di fabbricati a carattere industriale.

Un paesaggio di medio valore ambientale, attraversato per lo più da opere di carattere infrastrutturale quali l'ex SS11 che ne compromette la sua integrità.

Dal punto di vista simbolico e visivo sono presenti, a livello locale, siti di valore storico e percorsi panoramici o storici, ma posti a distanza rilevante, con i quali il progetto interagisce in modo indiretto, mentre nelle immediate vicinanze dell'area si rilevano elementi detrattori quali altri siti di escavazione in atto.

Sull'area direttamente occupata dall'ampliamento il Proponente non ravvisa incrementi di impatto rispetto al progetto di ampliamento del 2012, e gli impatti erano stati considerati non significativi o trascurabili, sia per quanto riguarda la fase di coltivazione, sia per quanto concerne la fase di ripristino/ricomposizione, anche per il contributo di mascheramento dovuto alla siepe perimetrale e all'argine pure disposto sul perimetro.

Indicazioni proposte:

- garantire la corretta e rapida esecuzione delle piantumazioni in modo da assicurare uno sviluppo adeguato delle stesse;
- organizzare la logistica dei trasporti sulla viabilità pubblica, in modo da diluire i passaggi, sempre nell'ambito dell'orario lavorativo, e limitare i viaggi di mezzi vuoti o carichi parzialmente;
- controllare la corretta manutenzione delle cortine arborate e che venga garantito il loro effetto barriera.

NOTA ISTRUTTORIA

L'intervento di ampliamento non introduce trasformazioni di tipo diverso da quelle che erano state considerate nel progetto del 2012, rispetto al quale era stato reso il parere di compatibilità paesaggistica, in termini favorevoli con prescrizioni e sono state recepite già in quel progetto.

3.4.6 Rumore

I Comuni di Bussolengo e di Sona hanno provveduto alla zonizzazione acustica (L. n. 447/1995) classificando l'area in oggetto come Classe III - "Aree di tipo misto" con limiti di emissione ed immissione per il periodo di riferimento (periodo diurno) pari rispettivamente a 55 dB e 60 dB.

Nell'ambito del progetto di ampliamento del 2012 erano stati eseguiti dei rilievi fonometrici per caratterizzare il clima acustico dell'area più prossima all'impianto ed erano stati individuati cinque ricettori sensibili costituiti da edifici ad uso residenziale.

I rilievi sono stati eseguiti in periodo diurno; con misure di media durata.

Dai rilievi e dalle simulazioni matematiche effettuate risultano dei superamenti del livello acustico presso alcuni ricettori. Vista l'incertezza della stima previsionale, la Ditta aveva deciso di eseguire ulteriori rilievi fonometrici presso l'area, in maniera da stabilire con precisione il grado di superamento dei livelli di legge ed intervenire, di conseguenza, con presidi di mitigazione/attenuazione.

Il proponente nel febbraio 2013, prot. UC VIA del 28/02/2013, aveva inviato documentazione integrativa "Integrazioni volontarie - clima acustica".

Una volta ottenuta la situazione ante operam è stato considerato il funzionamento della sorgente di nuova introduzione rappresentata dall'impianto di recupero di materiali inerti.

Per gli scenari di progetto sono stati previsti i seguenti interventi di mitigazione acustica:



Direzione Commissioni Valutazioni

66 A
- 3 AGO. 2018

- integrazione della schermatura del frantoio nord-est con adeguati pannelli fono isolanti senza soluzione di continuità, lungo i lati tali nord, est e sud (a tutela del ricettore R1) in modo da ottenere un abbattimento delle emissioni rumorose in direzione SSE non inferiore a 5 dB;
- utilizzo di una pala meccanica meno rumorosa per la movimentazione di materiale presso l'area a sud dei frantoi (-5 dB).

L'analisi acustica condotta sul progetto 2012 di ampliamento della cava e la modellazione generata avevano evidenziato livelli di immissione entro i limiti indicati dalla vigente normativa per la classe acustica di inserimento dei ricettori sensibili individuati (classe III).

Relativamente alle fasi di progetto, tenendo conto degli interventi di mitigazione acustica proposti e di quelli già realizzati, il proponente aveva previsto che l'inserimento del nuovo impianto di recupero di materiali inerti avrebbe comportato un contenuto incremento del livello di immissione ai ricettori rispetto allo stato di fatto.

L'impatto acustico delle opere in oggetto rispetto allo stato di fatto era stato valutato negativo e basso in fase iniziale, per poi diminuire con l'approfondirsi degli scavi e l'abbassamento delle sorgenti sonore. La Commissione VIA, in sede di espressione del parere relativo al progetto di ampliamento del 2012, aveva impartito idonee prescrizioni in merito alla qualità dei mezzi di trasporto dei materiali di cava ed in merito all'insonorizzazione degli impianti di prima lavorazione (frantoio), nonché in merito alle pale meccaniche al servizio del medesimo (marmitte di scarico - insonorizzazione).

Con il nuovo progetto di ampliamento, ora in procedura di VIA, il Proponente segnala uno spostamento dei rumori generati dai mezzi in movimento e dai mezzi di scavo verso l'abitazione a sud-est della quale bacino, restando invariato, invece, il rumore prodotto dall'impianto di lavorazione presente entro la cava. Nel complesso nel SIA l'impatto è stato considerato "basso" e mitigabile con le seguenti misure (in parte già elencate nel paragrafo riguardante la vegetazione e la fauna):

- organizzare l'attività, in tutte le sue fasi, in modo da evitare la sovrapposizione delle sorgenti rumorose e la conseguente amplificazione degli effetti;
- organizzare la logistica dei trasporti sulla viabilità pubblica in modo da diluire i passaggi, sempre nell'ambito dell'orario lavorativo, e limitare i viaggi di mezzi vuoti o carichi parzialmente;
- controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste dalla normativa del parco macchine operatrici;
- controllare la corretta manutenzione delle cortine arborate e che venga garantito loro effetto barriera;
- eseguire nuovi rilievi acustici di verifica ed applicare, di conseguenza, le nuove misure di mitigazione.

NOTA ISTRUTTORIA

L'ultima mitigazione è alla base delle considerazioni, a tale proposito, svolte dal Comitato VIA della Provincia di Verona, le quali hanno portato ad una espressione del parere negativo (vedasi par. 7).

3.4.7 Salute pubblica

Nel S.I.A. relativo al progetto di ampliamento del 2012 era stato analizzato un comprensorio territoriale comprendente i comuni di Bussolengo e Sona.

La situazione sanitaria nella zona presenta un andamento che si attesta pienamente all'interno del range di valori componenti la media regionale e tendenzialmente in calo nell'ultimo decennio rispetto a quello precedente.

I potenziali rischi per la salute pubblica derivanti dalla realizzazione di un ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia, sono, principalmente:

- rischi da inquinamento potenziale del suolo;
- rischi da contaminazione dell'aria dovuto ad aumento del traffico indotto;
- rischi da rumore dovuto ad aumento del traffico indotto.

Dopo aver esaminato le relazioni tecniche, i monitoraggi e le campagne di rilevazione eseguite, le proiezioni matematiche effettuate e i sopralluoghi eseguiti in sito, il proponente conclude che l'intervento in oggetto produrrà un impatto trascurabile sulle potenziali fonti di pressione riguardanti la salute pubblica.

Mitigazione proposte:

ALLEGATO
66 - 3 AGO. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

- organizzare l'attività, in tutte le sue fasi, in modo da evitare la sovrapposizione delle sorgenti rumorose e la conseguente amplificazione degli effetti;
- organizzare la logistica dei trasporti sulla viabilità pubblica in modo da diluire i passaggi, sempre nell'ambito dell'orario lavorativo, e limitare i viaggi di mezzi vuoti o carichi parzialmente;
- controllare che siano effettuate le manutenzioni previste e le revisioni richieste dalla normativa del parco macchine operatrici;
- limitare o astenersi dall'esecuzione dei movimenti di terra in condizioni climatiche particolari che possano causare la diffusione delle polveri nelle aree esterne;
- garantire la corretta rapida esecuzione delle piantumazioni in modo da assicurare uno sviluppo adeguato.

3.4.8 Impatti sugli insediamenti umani

Nel S.I.A. si afferma che «Le abitazioni più vicine potranno risentire delle emissioni, soprattutto rumorose, prodotte dall'attività estrattiva. L'attività di sbancamento nella sua fase intermedia ed avanzata sarà svolta comunque in posizione depressa. Tale morfologia ostacolerà la diffusione di rumori e polveri oltre il ciglio di scarpata. Le emissioni rumorose dovranno rientrare, in ogni caso, nei limiti della normativa vigente. È previsto tuttavia un'ancorché modesto incremento del rumore di fondo. Il progetto proposto altera la percezione paesaggistica solo nei confronti dell'abitazione più prossima che vedrà la proprietà circondata su tre lati dalla cava, anziché sul lato solo. L'impatto paesaggistico negativo determinato dalla nuova morfologia di cava, rispetto al progetto autorizzato nel 2012, è pressoché ininfluenza nei confronti degli insediamenti civili su larga scala. In ambito locale si nota un possibile incremento di impatto nei confronti dell'abitazione più vicina».

Le mitigazioni proposte sono comprese negli elenchi di cui ai paragrafi precedenti.

3.4.9 Misure compensative

Nell'ambito della procedura di VIA relativa al progetto di ampliamento del 2012, al fine di compensare la sottrazione della fascia arborata preesistente sul Progno Casottone, la Ditta proponente aveva assunto l'impegno di realizzare una barriera di maggior spessore sul lato Sud dell'ampliamento, che di fatto "traslava" la suddetta fascia, creando una formazione analoga in fase di ricomposizione ambientale, migliorando la struttura in termini di composizione e funzionalità ecologica.

Sfruttando dunque la porzione sommitale della scarpata ricostituita a 25° al termine di lavori, era stata prevista la realizzazione, sul lato Sud, di una fascia arborea disposta a quinconce su tre file, con distanza interfilare di 1,5 m e intrafilare di 1,5 m, per una larghezza complessiva di almeno 8 m, con un effetto positivo sia dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico che ecologico, compensando adeguatamente la perdita dell'attuale fascia arborata.

Nel progetto in esame non sono previste misure compensative.

3.4.10 Conclusioni sullo studio di impatto ambientale

L'esame del quadro programmatico non ha evidenziato la sussistenza di vincoli preclusivi della realizzazione dell'ampliamento di cava.

L'istanza presentata è nonnata dalla L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e coerente con le statuizioni della medesima. Il progetto risulta ammissibile anche ai sensi della lettera d) art.44 della L.R. n. 44/1982.

Si richiama quanto precedentemente evidenziato nelle Note apposte in corrispondenza dei diversi capitoli del presente documento.

L'istanza di ampliamento di cava avanzata dalla ditta, con le prescrizioni stabilite, risulta ambientalmente ammissibile. La medesima non risulta esprimere significativi impatti ambientali.

4. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area di intervento è collocata esternamente ai siti della Rete Natura 2000, a circa 2.985 m, verso Sud, dal sito SIC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest".

Con nota in data 27/01/2017 - protocollo 34319 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito.



66 - 3060-2018

Direzione Commissioni Valutazioni

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.V.I.A. con nota n. 74782, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 28/02/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 43/2018 del 21/02/2018, con la quale ha dichiarato che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Cee, ha prescritto quanto segue:

- di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Zerynthia polyxena*, *Coenonympha oedippus*, *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Falco columbarius*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hystrix cristata*,) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
- di verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

5. PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

Come espressamente indicato a pagina 14 del Quadro di riferimento progettuale, l'attività di cava non produce materiale di scarto, in quanto ogni materiale estratto, che non sia inviato alla commercializzazione, è utilizzato imposto per la ricomposizione finale.

6. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Sono pervenuti i seguenti pareri che sono stati oggetto di analisi da parte della Comitato Tecnico regionale VIA:

1.	<p>Provincia di Verona, - Comitato tecnico provinciale V.I.A., parere acquisito al protocollo regionale 155015 in data 19/04/2017</p> <p><i>Nota istruttoria</i></p> <p>Si richiamano i contenuti del paragrafo n. 7 "valutazioni sul progetto, sul sia e sulle osservazioni"</p>
2.	<p>Consorzio di Bonifica Veronese, parere acquisito al protocollo regionale 156213 in data 20/04/2017</p> <p><i>Nota istruttoria</i></p> <p>Si prende atto del parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica.</p>
3.	<p>U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.V.I.A. parere acquisito al protocollo regionale 74782, in data 28/02/2018.</p> <p><i>Nota istruttoria</i></p> <p>Si richiamano i contenuti del paragrafo n. 5 "AREE SIC e ZPS, VINCA".</p>
4.	<p>Provincia di Verona - Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.), parere acquisito al protocollo regionale 159925 in data 02/05/2018.</p> <p>Si rimanda al paragrafo n. 7.</p>

7. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

La Provincia di Verona ha espresso parere non favorevole ritenendo, tra l'altro, che l'istanza non fosse procedibile in considerazione dell'entrata in vigore dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016, che consentiva solo ampliamenti di cave esistenti, ma sulla base di precisi e determinati requisiti non riscontrabili nella pratica in oggetto.

Sempre in relazione alla questione di rapporto tra data presentazione dell'istanza e entrata in vigore della L.R. n. 30/2016, come riportato nelle premesse amministrative, l'Avvocatura regionale, con nota in data 22/11/2017 protocollo 488053, ha espresso il proprio parere ritenendo che la domanda di procedura di V.I.A. è stata depositata agli atti in vigenza dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.



66 - 3 AGO. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso ricorso presso la Corte Costituzionale, in relazione alla legittimità costituzionale degli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95, commi 2, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 30/12/2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) (notificato il 28/02/2017 - 02/03/2017, depositato in cancelleria il 07/03/2017 e iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2017).

Su tale ricorso si è pronunciata la Corte costituzionale n. 66/2018, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 95 della L.R. n. 30/2016.

Successivamente alla sentenza è entrata in vigore la L.R. n. 13 del 16/03/2018 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e il Piano regionale delle attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20/03/2018.

Con l'art. 34 della Legge di semplificazione approvato dal Consiglio regionale in data 10/04/2018 la Regione Veneto si è adeguata alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018, con la definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell'articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.

Per quanto sopra esposto, in considerazione della documentazione integrativa presentata dalla Ditta proponente e con le prescrizioni/condizioni ambientali impartite, si possono ritenere superati il parere espresso dalla Provincia di Verona e dall'Avvocatura regionale.

Ciò premesso in ordine agli aspetti riguardanti l'ammissibilità e la procedibilità della domanda, si ritiene opportuno esaminare i contenuti del parere (negativo) sull'impatto ambientale espresso dalla Provincia di Verona a mezzo del proprio Comitato Tecnico Provinciale V.I.A. (nella seduta del 10/03/2017):

7.1 il parere negativo è espressamente motivato sulla base di 4 criticità, la prima delle quali, attinente ad un'asserita tardività della presentazione dell'istanza avvenuta il 30/12/2016, lo stesso giorno della pubblicazione sul BUR della L.R. n. 30/2016, la quale all'articolo 95, comma 5, consente solo ampliamenti di cave esistenti in possesso dei requisiti non riscontrati nella pratica *de qua*.

Il secondo motivo è basato sulla mancanza di specifiche analisi previsionali relative alle componenti atmosfera e rumore, dato che il Proponente ha fatto richiamo a studi e modellazione del progetto di ampliamento del 2012, rimandando a future misurazioni monitoraggi la definizione di opere di mitigazione a fronte di impatti che sono ritenuti possibili sulle abitazioni vicine.

Il terzo motivo riguarda le mitigazioni, che sono proposte nel SIA nell'ambito delle buone procedure di gestione, che non sarebbero adeguatamente e coerentemente descritte e riportate negli elaborati progettuali, sicché la loro implementazione sarebbe affetta da una certa genericità, preclusiva della dimostrazione della loro efficacia.

Il quarto motivo attiene alla mancanza di alcuni elaborati normalmente richiesti nelle domande di autorizzazione, quali i profili e la carta geologica di dettaglio, la planimetria della sequenza cronologica degli interventi di sistemazione e, infine, le cartografie delle infrastrutture e della viabilità.

Per quanto concerne il primo aspetto, l'entrata in vigore della L.R. n. 13/2018, come già esposto, ha superato i vincoli della L.R. n. 30/2016, spazzando via la questione, pertanto, se la presentazione dell'istanza si era perfezionata prima o dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge.

In ordine alla lamentata mancanza di specifiche analisi previsionali relative alle componenti atmosfera e rumore, se è vero che il Proponente non ha prodotto le suddette analisi, limitandosi a richiamare quelle eseguite nell'ambito della precedente autorizzazione, è d'altro canto ragionevolmente prevedibile che, restando immutate le caratteristiche dell'opera, con le relative azioni progettuali ed i conseguenti effetti, il quadro delle emissioni potrebbe variare soltanto in rapporto alla collocazione ed alla natura dei ricettori.

Il Proponente ha depositato (ed è pubblicato nel sito) un elaborato (E02) denominato "Clima acustico" (la data è dicembre 2016), che è costituito dalle Integrazioni volontarie - Clima acustico elaborate nel 2012, nell'ambito della precedente procedura di VIA (ampliamento 2012). Lo studio in questione considerava i ricettori sensibili più vicini, ma ovviamente non per gli effetti generati dalla coltivazione dell'area oggetto del presente ampliamento. In questo consisterebbe la carenza rilevata dalla Provincia di Verona.



A
66 - 3 AGO. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

L'analisi del documento, tuttavia, evidenzia, tramite le mappe isofoniche, che la compagine delle sorgenti che esplicano la maggiore influenza sono quelle relative all'impianto di recupero di materiali inerti (già oggetto di separata ed autonoma procedura), mentre minori effetti dispiegano le operazioni di sbancamento di coltivazione della cava.

L'esame della suddetta documentazione e dei dati resi disponibili con il progetto in esame, considerate le distanze tra i ricettori sensibili ed il perimetro di cava, e che il rumore si attenua in rapporto alla distanza tra la sorgente ed il ricettore, induce a ritenere che il quadro delle immissioni sui ricettori non peggiorerà in modo significativo. Gli impatti, pertanto, potranno essere contenuti nei termini prospettati dal proponente, essendo sufficiente demandare al quadro prescrittivo le misure da attuare sotto il controllo dell'ARPAV.

Analoga soluzione deve essere prospettata anche per il terzo motivo, mentre per il quarto, relativo all'asserita mancanza di alcuni elaborati di natura c.d. progettuale, la carenza può essere superata prescrivendo la produzione di diritti elaborati all'ufficio competente prima della formalizzazione del titolo autorizzativo.

- 7.2 Appare opportuno, inoltre, esaminare il parere della CTPAC di Verona, espresso nella seduta dell'11/04/2018, su richiesta (espressa con nota n. 11855 del 12/01/2017) della Regione Veneto – Direzione Commissioni Valutazioni – Unità Organizzativa Impatto Ambientale. Se ne riporta uno stralcio relativo alle conclusioni:

" (...) Sulla base delle stesse assunzioni fatte per il precedente ampliamento sono state verificate le condizioni di stabilità globale delle scarpate della cava Cà Nova Tucconi nella porzione per cui si chiede l'ampliamento.

La verifica di stabilità globale eseguita sulla scarpata nella fase provvisoria di scavo con angolo a 38° sull'orizzontale, tenendo conto della presenza delle azioni sismiche e secondo le N.T.C.2008, indica fattori di sicurezza superiori a quanto stabilito dalle Norme tecniche per le costruzioni 2008 (paragrafo 6.8.2 tabella 6.8.I) e quindi la scarpata risulta stabile.

La verifica di stabilità globale eseguita sulla scarpata ricomposta con angolo a 25° sull'orizzontale e altezza scarpata di 4 m, tenendo conto della presenza delle azioni sismiche e secondo le N.T.C.2008, indica fattori di sicurezza ampiamente superiori a quanto stabilito dalle Norme tecniche per le costruzioni 2008 (paragrafo 6.8.2 tabella 6.8.I) e quindi la scarpata ricomposta risulta stabile.

In base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria, il progetto non è conforme alle norme tecniche sulle attività estrattive previste dalla L.R. n. 44/1982. Infatti, la norma all'art. n. 44, comma 1, lettera g), prevede che nelle zone pianeggianti la profondità massima di cava non può essere superiore a un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, definita come il rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro. Con la D.G.R.V. n. 779 del 27/05/2014 è stato approvato l'ultimo ampliamento che prevedeva una superficie di scavo di 258.200 mq e un perimetro di 2.640 m che consentiva una profondità massima di scavo di 24,45 m dal piano campagna e sulla base di tale dato è stato autorizzato anche un approfondimento degli scavi preesistenti. La configurazione proposta con il presente ampliamento prevede una superficie di scavo di 286.627 mq ed un perimetro di 3.208 m che comportano una profondità massima di scavo di 22,34 m ca. dal piano campagna (22,30 m). (...)"

Come si nota, è stato eccettuato il mancato rispetto di una disposizione della L.R. n. 44/1982, vale a dire di un riferimento legislativo precedente alla recente approvazione della L.R. n.13/2018.

A prescindere dagli effetti dell'innovazione legislativa, il fatto che la porzione in ampliamento abbia il fondo cava ad una quota superiore (84,51 m) rispetto al fondo della cava esistente (82,50 m) non costituisce un elemento negativo, sotto il profilo prettamente ambientale, in quanto in tal modo lo spessore dello strato insaturo risulta maggiore e, conseguentemente, vi è una minore esposizione dell'acquifero freatico.

Anche sotto il profilo funzionale non ne derivano effetti negativi o problematiche di sorta, né appare incompatibile con la stessa normativa della L.R. n. 44/1982 la coesistenza di settori, nell'ambito dello stesso polo estrattivo, con quote di fondo diverse.

ALLEGATO
AL DECRETO n. **66** del **3 AGO. 2018**

Direzione Commissioni Valutazioni

Ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cave, in corso alla data di entrata in vigore della legge 16 marzo 2018 n. 13, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuto inizio; vedi anche quanto disposto dal comma 3 dell'art. 30 in materia di prescrizioni per la ricomposizione ambientale. Vedasi altresì l'art. 31 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 in ordine alla disciplina in materia di esercizio dell'attività di cava dalla data di entrata in vigore della legge 16 marzo 2018, n. 13 (17 marzo 2018) alla data di entrata in vigore del PRAC (approvato con deliberazione n. 32 del 20 marzo 2018 pubblicato nel BUR n. 31 del 27 marzo 2018 ed entrato in vigore il 28 marzo 2018).

Nell'assunto che a questo procedimento si applichi la disposizione in parola, in quanto procedimento in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 13/2018, art. 44, comma 1, lett. g), che qui si riporta nella parte che interessa:

"(...) nelle zone pianeggianti la profondità massima di cava non può essere superiore a un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, definita come il rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro (...)"

si osserva che il limite che da esso promana è un **limite massimo di profondità**, ma nulla vieta che la quota massima di escavazione possa essere più alta (il che significa meno scavo).

- 7.3 Come chiarito dalla Direzione Geologia, con la nota trasmessa tramite mail il 31/05/2018, la domanda va esaminata alla luce della cornice normativa delineata dalla L.R. n. 44/, e non con la L.R. n.13/2108, né con il PRAC, atteso che fu presentata prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.

Per quanto finora ad allora esaminato dalla suddetta Direzione, la domanda appare conforme alla L.r. 44/1982, fatta salva la verifica del 3% della zona agricola, in attesa del conteggio da parte della Direzione Pianificazione Territoriale.

Alla luce delle conclusioni di questa analisi si rileva che né dal parere espresso dalla Provincia di Verona, a mezzo del proprio Comitato Tecnico Provinciale VIA, né dal parere espresso dalla CTPAC della medesima Provincia, possono essere desunti motivi ostativi alla pronuncia di parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto in esame.

Non sono emersi altri motivi segnalatori di criticità di tipo ambientale, né altri profili idonei a prefigurare impatti che non siano sostenibili o che non siano mitigabili dalle misure previste nell'ambito dello stesso SIA.

Gli elaborati progettuali presentati dalla Ditta, le integrazioni, le osservazioni pervenute, gli aspetti relativi al progetto precedentemente evidenziati, lo Studio di Impatto Ambientale, la VincA, con le prescrizioni stabilite in sede di parere, evidenziano la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona e l'ammissibilità del medesimo anche per gli aspetti giuridico - amministrativi, economici, tecnici e minerari.

Non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto.

Data la collocazione geografica, si ritiene opportuno impartire, anche per l'area oggetto di ampliamento, le stesse prescrizioni contenute nel parere relativo al progetto di ampliamento del 2012 (l'ultimo reso su questo sito estrattivo), reso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto (parere 0002933 del 18/02/2014, acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa VIA in data 25/02/2014, con protocollo 80439/0101-E410011).

8. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- il D.Lg. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il quadro normativo vigente per le attività estrattive;

esaminata la documentazione presentata;

preso atto del verbale di Istruttoria Tecnica n. 43/2018 del 21/02/2018 (acquisto dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 74782 in data 28/02/2018) dell'Unità Organizzativa Commissioni



66 - 3 AGO. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

VAS VINCA NUVV;

preso atto del parere espresso dalla Commissione Provinciale per le Attività di Cava (CTPAC) della Provincia di Verona, espresso nella seduta dell'11/04/2018, acquisito con nota della Provincia di Verona del 23/12/2016, protocollo 507900;

preso atto del parere Provincia di Verona, Comitato Tecnico Provinciale V.I.A., parere acquisito al protocollo regionale 155015 in data 19/04/2017;

tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il delegato della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, l' Ing. Paolo Botton, l'Arch. Mirko Campagnolo, il Dott. Alessandro Manera, Arch. l'Linda Pera, Componenti esterni del Comitato), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 43/2018 del 21/02/2018 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 74782 in data 28/02/2018) e delle conclusioni dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, con le seguenti prescrizioni/condizioni ambientali:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni/condizioni ambientali impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 43/2018 del 21/02/2018 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542106 in data 02/01/2018), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività:
 - 1.1 di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Zerynthia polyxena*, *Coenonympha oedippus*, *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Falco columbarius*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hystrix cristata*,) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
 - 1.2 di verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
2. dovranno essere rispettate le prescrizioni/condizioni ambientali contenute nel Parere n. 454 del 12/03/2014 della Commissione VIA Regionale, per quanto tecnicamente compatibili con l'area oggetto della domanda di ampliamento;
3. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolati ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo eventuali diverse prescrizioni e raccomandazioni di seguito specificate;
4. prima del rilascio del titolo autorizzativo definitivo, il Proponente dovrà:
 - 4.1 il Proponente dovrà produrre un documento previsionale di impatto acustico - ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/1/2008 (BUR n. 92 del 7/11/2008) - aggiornato alla nuova configurazione progettuale della cava, da trasmettere a Comune, Provincia e ARPAV; nel caso si rilevassero criticità al riguardo, compresa l'eventualità che la pressione acustica sui ricettori sensibili più vicini risultasse caratterizzata da valori eccedenti i limiti di zona, dovranno essere previste idonee opere di mitigazione, secondo un progetto che dovrà essere valutato ed approvato nell'ambito dell'autorizzazione. Inoltre sia effettuato e trasmesso a Comune, Provincia ed ARPAV, entro sei mesi dall'avvio delle attività inerenti l'ampliamento della cava, un monitoraggio acustico, al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate



ALLEGATO A
AL DECRETO N. **66** DEL 3 AGO. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

- durante il normale svolgimento dell'attività con quelle contenute nel documento previsionale di impatto acustico;
5. al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei;
 6. durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
 7. la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati. Le pale meccaniche poste al servizio dell'impianto di prima lavorazione (frantoio) dei materiali di cava dovranno essere dotate di marmitte di scarico mantenute in efficienza per gli aspetti sonori ai fini del rispetto dei limiti di legge. Qualora necessario le marmitte dovranno essere silenziata. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava;
 8. i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
 9. per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;
 10. si demanda alla Direzione Difesa del Suolo, nel corso dell'iter procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione sotto l'aspetto minerario, la verifica della conformità del progetto di ampliamento presentato rispetto alle disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. 44/82 e ss.mm.ii., relative alla quantificazione dell'area residua di potenziale escavazione in Comune di Bussolengo (VR).

Il Direttore
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale

Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Il Segretario del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Eva Maria Lunger

Il Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Dott.ssa Ilaria Bramazza

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Dott. Luigi Maria